

P.A. AL PENSIONATO SOLO INCARICHI GRATUITI

Nella Pubblica Amministrazione è vietato conferire in carichi retribuiti ai pensionati, anche se di particolare ed elevata professionalità. Possibile per incarichi dirigenziali e direttivi solo per 1 anno non prorogabile né rinnovabile e a titolo gratuito.

Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Sardegna - deliberazione numero 90 del 15.10.2020

ALLEGATI A PARTE - CORTE CONTI Sez. Reg. controllo Sardegna – deliberazione n. 90 del 15.10.2020 (documento 270)

VEDI ANCHE

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Articolo 5 comma 9

9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

Articolo 17 comma 3

3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione».

VOTAZIONI ORDINISTICHE

Stop alle elezioni ordinistiche che erano in corso in molte province: dato l'aggravarsi della pandemia da Covid-19 e dei relativi contagi, il Ministero della Salute ha scritto alle Federazioni raccomandando la sospensione dei procedimenti elettorali di rinnovo, salvo che gli Ordini possano garantire lo svolgimento delle elezioni con modalità telematiche. Non è più possibile comunque la modalità in presenza.

Si attendono ora dalla Fnomceo indicazioni sul prosieguo. Fin qui la Federazione non avrebbe dato il placet all'approvazione delle piattaforme telematiche che le sono state sottoposte da Ordini provinciali interessati a cimentarsi con la procedura online.

LEGGI IN

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/elezioni-ordini-ministero-salute-raccomanda-stop-per-il-voto-online-piattaforme-da-migliorare/?xrtid=VCXPSVRVLXLLVTPRRYCPTV>

ALLEGATI A PARTE - Min. SALUTE a Presidenti Nazionali Ordini (documento 271)

GOVERNO - DOMANDE FREQUENTI SULLE MISURE DEL DPCM 3 NOVEMBRE

Il Consiglio dei Ministri ha creato, sul proprio sito, una ([pagina dedicata](#) Link: <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>) alle domande frequenti sulle misure adottate dal Governo con il (Dpcm 3 novembre 2020. Link: <http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/pubblicato-il-cd-decreto-ristori-2>)

Il Dpcm individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste (specifiche misure restrittive Link: <http://www.governo.it/node/15618>).

In base (all'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, Link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/05/20A06144/sg>) sono ricomprese:

- nell'Area gialla Link: <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>): Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
- nell'Area arancione Link: <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>): Puglia, Sicilia.
- nell'Area rossa Link: <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638>): Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

LEGGI IN

<http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>

INAIL - COVID-19: SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE Dpl Mo – fonte:Inail

L'Inail comunica che, a decorrere dal 5 novembre 2020, è di nuovo disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio telematico per l'inoltro delle **richieste di visita medica per Sorveglianza sanitaria eccezionale**, in vigore sino al 31 dicembre 2020. I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail tramite l'apposito servizio online. Questo il Comunicato dell'Istituto:

Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l'art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico".

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

- Spid;
- Inps;
- Carta nazionale dei servizi (Cns);
- Inail, con l'invio dell'apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli". Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

All'esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all'invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all'Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

- Accedi al servizio online
- **Registrazione** – Link: <https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/registrazione.html>
- **Inail Risponde** – Link: <https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html>
- **Sorveglianza sanitaria eccezionale** – Link: <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prevenzione/sorveglianza-sanitaria-eccezionale-mod.html>

Moduli e modelli specifici di sezione.

- **Guide e manuali operativi** – Link: <https://www.inail.it/cs/internet/supporto/guide-e-manuali.html>

Guide manuali all'utilizzo di specifici servizi online.

- **Faq** – Link: https://inail.service-now.com/csm?id=inail_faq
- **Decreto interministeriale del 23 luglio 2020** – Link: <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DM-23072020-Tariffe-INAIL.pdf>

Allegati

- **Tabelle – stralcio del manuale utente – datore di lavoro** – Link: <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-tabelle-documento-tecnico-inail.pdf?section=attivita>

da ARAN SEGNALAZIONI - NEWSLETTER DEL 9/11/2020

CFL90a

E' possibile erogare l'indennità di reperibilità di cui all'art. 24 del CCNL 21.05.2018 al personale addetto ai servizi di pronto intervento, unitamente all'indennità per le condizioni di lavoro di cui all'art. 70 bis dello stesso CCNL, per il disagio connesso ai rientri in servizio di breve durata (30 minuti), talvolta ripetuti nella stessa notte, in luogo del corrispondente compenso per lavoro straordinario?

La disciplina contrattuale, attualmente prevista dall'art. 24 del CCNL del 21 maggio 2018, stabilisce che l'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

Nei confronti del dipendente che, inserito in un servizio di reperibilità, sia chiamato a rendere effettivamente la prestazione lavorativa, trova applicazione esclusivamente la disciplina prevista dal comma 6, con esclusione di qualunque altra forma di compenso o trattamento accessorio.

In particolare, la richiamata norma prevede che in caso di chiamata le ore siano retribuite con il compenso previsto per lavoro straordinario (art. 38, comma 7 ed art. 38-bis, del CCNL del 14.9.2000) o con equivalente riposo orario compensativo.

Per completezza di ricostruzione, si rammenta che al dipendente, collocato in reperibilità nella giornata di riposo settimanale coincidente con la domenica e che, nell'ambito della stessa, sia chiamato a rendere la sua prestazione lavorativa, deve essere corrisposto per le ore di effettivo lavoro, il particolare compenso previsto dall'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 24 del CCNL del 21.5.2018.

La richiamata disciplina, pertanto, ha già considerato e compensato, secondo le modalità ivi previste, il disagio connesso alle prestazioni effettivamente rese nell'ambito del servizio di reperibilità.

Ciò impedisce che il medesimo disagio possa essere remunerato con l'attribuzione di altro compenso quale l'indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70 bis del CCNL del 21.5.2018.

In materia di cumulo di trattamenti economici sussiste infatti il principio generale in base al quale è legittimamente possibile cumulare più compensi o indennità "accessorie", purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, come previste e disciplinate dalla

contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.

CFC40a

Come deve regolarsi il datore di lavoro pubblico nel caso in cui un proprio dipendente, che aveva precedentemente richiesto e programmato di usufruire delle proprie ferie pregresse ha, poi, manifestato la necessità di beneficiare degli ulteriori giorni di permesso retribuiti ex art. 33 della Legge n. 104/1992 aumentati per effetto della sopravvenuta normativa emergenziale di prevenzione e contrasto al COVID-19?

Preliminarmente la scrivente Agenzia rammenta che il termine indicato dall'art. 28, comma 14 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 (come è noto, norma di miglior favore rispetto a quanto disciplinato dall'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003) è posto esclusivamente a tutela del lavoratore; risultando, di converso, un limite alla potestà datoriale in merito alla gestione delle ferie e, ciò, anche in ossequio del fatto che le ferie sono un diritto irrinunciabile garantito dall'art. 36 della Costituzione.

Ciò posto, dunque, non vi possono essere margini temporali ulteriori rispetto a quelli indicati dal Contratto collettivo (ossia, il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di maturazione).

Tuttavia, non è ragionevole pensare, in un contesto di emergenza sanitaria nazionale come quello causato dalla pandemia da virus COVID-19, che il pregiudizio derivante dal mancato godimento delle ferie - anche se autorizzate e programmate dall'Amministrazione - debba ricadere sul dipendente che intende usufruire dei permessi ex Lg. 104/92, che per effetto della normativa emergenziale sono stati incrementati nel loro ammontare (nello specifico, si veda l'art. 24 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 73 del D.L. n.34/2020).

Sul punto pare opportuno, inoltre, citare l'Interpello n. 20/2016 del Ministero del Lavoro del 20/05/2016, il quale afferma il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali, nella specie sul periodo di ferie già programmate dal datore di lavoro.

Pertanto, in conclusione, alla luce delle considerazioni suesposte, si evidenzia, che i giorni di ferie residue, maturate nell'anno precedente, e non godute entro i limiti contrattuali previsti debbano, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere fruite dal lavoratore in via strettamente ravvicinata alla fine della fruizione dei permessi ex Legge n. 104/1992, come aumentati per effetto dalla summenzionata legislazione emergenziale.

Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Lombardia sentenza n. 142/2020 Pubblico Impiego - Attività extra lavorative non autorizzate - Danno erariale

Il Collegio esamina una questione concernente la violazione dell'art. 53 c. 7 del d.l.gs 165/2001, che prevede per i dipendenti pubblici la possibilità di esercitare incarichi extraistituzionali retribuiti soltanto previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. I giudici, nel ribadire la tipicità del rapporto di lavoro con il datore pubblico che è storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico, nei limiti infra precisati, è preclusa la possibilità di svolgere attività extralavorativa, esprimono l'avviso, in linea con la pronuncia n. 26/2019, delle Sezioni riunite della stessa magistratura contabile, che: "la condotta omissiva del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitamente percettore, dà luogo ad un'ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a carattere risarcitorio del danno da mancata entrata per l'amministrazione di appartenenza del compenso indebitamente percepito e che deve essere versato in un apposito fondo vincolato".

da PENSIONI «D'ORO» DECURTATE - IL RISCHIO DI UN'INGIUSTIZIA di Alberto Brambilla in Corriere Economia del Corriere della Sera di lunedì 9 novembre 2020

Legittimare il raffreddamento della perequazione e il contributo di solidarietà, già utilizzati molte volte, penalizza una ristretta platea che ha sempre pagato le tasse.

La Corte Costituzionale con la sentenza sulle così dette pensioni d'oro, ha prodotto un grave vulnus sia alla certezza del diritto sia all'uguaglianza tra i vari soggetti nei confronti della legge, [continua]

ALLEGATI A PARTE - Articolo A. Brambilla (documento 272)

CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA TAGLI PENSIONI

Pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2020 sui tagli alle pensioni.

ALLEGATI A PARTE - Corte Costit. Sentenza n. 234/2020 pubbl. il 9.11.2020 (documento 273)

SENTENZA n. 234/2020 DELLA CORTE COSTITUZIONALE dal sito di Franco Abruzzo

Il legislatore può "raffreddare" la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura. La Corte ha ritenuto irragionevole per sproporzione la durata quinquennale del prelievo.

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27822>

PENSIONI MEDICI, CONSULTA LEGITTIMA PRELIEVO DI SOLIDARIETÀ E TAGLI A PEREQUAZIONE da DoctorNews n. 243 di martedì 10 novembre a cura di Mauro Miserendino

<http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/pensioni-medici-consulta-legittima-prelievo-di-solidarieta-e-tagli-a-perequazione/?xrtid=YXCTRYAVAXCAATTYCRCTTV>

Una decisione sconcertante. Così **Michele Poerio** presidente delle confederazioni Confedir (Dirigenti pensionati) e Federspev (Federazione sanitari pensionati e vedove) in rappresentanza dei lavoratori della sanità in pensione bolla la sentenza della Consulta che ritiene legittimi sia la limatura degli adeguamenti all'inflazione delle pensioni pari ad importi oltre 3 volte il minimo Inps (sotto i 1500 euro lordi) sia l'assegno di solidarietà imposto alle pensioni da 100 mila euro lordi annui in su. E annuncia un possibile ricorso alla Corte Europea, ritenendo violati gli stessi principi della costituzione italiana. La Corte costituzionale ha esaminato il 22 ottobre le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Milano e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Sardegna e la Toscana, in relazione alle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delle pensioni di elevato importo. Le questioni avevano ad oggetto due temi.

1) Raffreddamento della perequazione - Con la Finanziaria 2019 il governo aveva limitato la rivalutazione automatica delle pensioni per il triennio 2019-2021 se superiori a determinati importi ("raffreddamento della perequazione"). L'articolo 1 comma 260 della legge 145/2018 ha infatti riconosciuto: tutta l'inflazione in caso di pensioni fino a 3 volte il minimo Inps ; il 97% per assegni fra 3 e 4 volte il minimo Inps; il 77% per i trattamenti fra 4 e 5 volte il minimo Inps; il 52% per i trattamenti fra 5 e 6 volte il minimo Inps, il 47% fra 6 e 8 volte il minimo Inps, il 45% fra 8 e 9 volte, il 40% oltre le 9 volte.

2) Contributo di solidarietà - Sempre con la stessa legge il comma 261 ha introdotto per 5 anni a partire dal 1° gennaio 2019 un prelievo straordinario su tutti gli assegni - tranne quelli calcolati con il solo sistema contributivo - che superino euro 100 mila lordi annui. Il prelievo è articolato in 5 fasce in forma progressiva, e parte da 100mila euro lordi l'anno - circa 5mila euro netti al mese- con un taglio del 15% sulla parte di assegno superiore a 100 mila euro e fino a 130 mila, sale al 25% sulla parte compresa tra 130 mila e 200 mila, al 30 tra 200 mila e 350 mila, al 35% tra 350 e 500mila euro, ed al 40% oltre i 500mila euro.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio stampa della Corte fa sapere che è stato ritenuto legittimo il "raffreddamento della perequazione", in quanto "ragionevole e proporzionato". Ed è stato ritenuto legittimo anche il "prelievo di solidarietà" anche se in questo caso non per la durata quinquennale, perché l'arco di tempo è ritenuto eccessivo rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato. A questo punto, fermo restando che la perequazione "mutilata" non viene toccata, il contributo di solidarietà resterà operativo per tutto il 2021. La sentenza potrebbe essere depositata già nei prossimi giorni. «Non può esserci alcuna ragionevolezza, né proporzionalità nello sconfessare platealmente decine di precedenti sentenze dello stesso organo su analoga materia, in particolare la sentenza 70/2015, umiliando le più che motivate

argomentazioni di numerosi Tribunali e Sezioni regionali della Corte dei Conti. Quanto, poi, alla presunta "legittimità" del cd "contributo di solidarietà" - oltre all'evidente illegittimità di una norma che travalica l'orizzonte triennale delle leggi di bilancio - come può non inquietare che una stessa categoria di pensionati sia "espropriata" di una quota della pensione riconosciuta e penalizzata da un discriminante meccanismo di indicizzazione della pensione in godimento, che calpesta pure gli articoli 3 e 53 della Costituzione?»

A nome dei medici il vicepresidente Federspev **Marco Perelli Ercolini** chiosa: «In questa sentenza sembra che la «ragion di Stato» possa, anzi "debba" prevalere per l'ennesima volta, per salvare capra e cavoli. Ma le capre incominciano a belare per l'ennesima frecciata contro una categoria che ha sempre onestamente pagato le tasse, che ha una pensione decorosa pagata con contributi versati durante tutta la vita lavorativa, che ancora oggi paga fior di balzelli, che fa parte di quel 4,36% di contribuenti che mantengono il 46% della restante popolazione».

OSSERVAZIONI SULLA SENTENZA DELLA C.C. SU PENSIONI OGGI a cura di Bernardo Diaz

INDICIZZAZIONE

La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo l'intervento con cui il legislatore ha rivisto dallo scorso anno le fasce di indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo inps. Dal 1° gennaio 2019, si ricorda, sarebbero dovute tornare operative le originali regole di perequazione fissate dalla Finanziaria 2001 (legge n. 388/2000) vigenti sino al 2011, più volte modificate, specie negli anni di crisi, al fine di ridurre la spesa pubblica. I criteri originali, dall'anno 2001, prevedono questi aumenti: 100% dell'Istat per le pensioni fino a tre volte il minimo Inps; 90% per quelle fra tre e cinque volte; 75% per quelle superiori a cinque volte. Ad iniziare dalla Riforma Fornero il criterio è stato sempre derogato, chiaramente in senso sfavorevole per i pensionati, peraltro con un «trucchetto», che sarebbe dovuto venir meno dal 1° gennaio 2019, per cui l'adeguamento è riconosciuto per «tutta» la pensione o le pensioni percepite dal pensionato, mentre il criterio ordinario prevede l'adeguamento per «scaglioni» e fasce d'importo. La legge n. 145/2018, invece, per il triennio 2019/2021 ha previsto questa perequazione: 100% dell'Istat per le pensioni fino a tre volte il minimo Inps; 97% per quelle fra tre e quattro volte; 77% per quelle fra quattro a cinque volte; 52% per quelle fra cinque e sei volte; 47% per quelle fra sei e otto volte; 45% per quelle fra otto e nove volte; 40% per quelle superiori a nove volte.

LA DECISIONE

Secondo la Consulta l'ulteriore proroga di questo meccanismo **non è illegittima** in quanto "non ha l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici gradualmente e proporzionati". Inoltre i giudici spiegano che l'intervento va letto nel contesto storico di una bassa inflazione, quanto basta ad "escludersi che la manovra di raffreddamento abbia violato i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, nonostante l'effetto di "trascinamento" che essa può generare e l'esistenza di anteriori interventi sull'indicizzazione degli assegni". Inoltre il sacrificio imposto alle pensioni più elevate è **bilanciato da una finalità di concorso agli oneri di finanziamento** di un più agevole pensionamento anticipato (avvenuto con il Dl 4/2019, c.d. quota 100) per sostenere il ricambio generazionale dei lavoratori attivi. Tale motivazione, concludono i giudici, appare in grado **di giustificare il sostenibile sacrificio perequativo imposto alle pensioni di elevato importo.**

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Relativamente alla seconda questione sulla legittimità del contributo di solidarietà quinquennale (dal 2019 al 2023) sulle pensioni di importo superiore ai 100mila euro annui lordi fissato dall'articolo 1, co. 261 della legge n. 145/2018 la Corte rileva che il prelievo **non ha carattere tributario** in quanto non implica «una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare». I risparmi, infatti, vengono accantonati presso gli enti di previdenza, quanto basta a garantirne il necessario mantenimento **all'interno del circuito previdenziale** (ancorché non siano state stabilite le modalità operative per il loro impiego).

Per la Corte, inoltre, il prelievo non è in contrasto con l'articolo 6 della CEDU atteso che riguarda pensioni di importo superiore a 100mila euro lordi annui, una soglia sufficientemente elevata a giustificare una ingerenza pubblica sul credito previdenziale e, comunque, superiore al precedente

contributo introdotto dalla legge n. 147/2013 già dichiarato costituzionalmente legittimo. Peraltro la nuova decurtazione, osservano i giudici, è meglio calibrata rispetto al precedente intervento essendo concentrata sulle **pensioni calcolate con il sistema retributivo** in una ottica di riequilibrio del sistema.

La Corte, tuttavia, censura un altro aspetto del prelievo, **la durata quinquennale**. Infatti le misure di contenimento della spesa previdenziale, ove impongano sacrifici ai pensionati, non possono **avere durata superiore all'orizzonte temporale del bilancio di previsione dello Stato, cioè tre anni**. "Nell'ambito strettamente previdenziale, spiegano i giudici, risulta evidente la tendenza dell'ordinamento a non proiettare oltre il triennio valutazioni e determinazioni cui si addice uno spazio di osservazione più circoscritto, come testimonia l'evoluzione della disciplina del coefficiente di trasformazione del montante individuale dei contributi", il meccanismo di raffreddamento della perequazione degli assegni superiori a tre volte il minimo (che per l'appunto ha durata limitata al triennio 2019-2021) nonché lo stesso precedente intervento di solidarietà cui alla legge n. 147/2013 (che fu limitato agli anni 2014-2016).

Per tali ragioni la Consulta ha dichiarato illegittimo l'applicazione del contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro per gli anni 2024 e 2025 limitandone la durata al solo triennio 2019-2021.

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 234/2020: COME SE LA NOSTRA COSTITUZIONE NON ESISTESSE! a cura di Michele Poerio, presidente Federspev e segretario generale Confedir

La Corte Costituzionale ha sentenziato che “il Legislatore può *raffreddare* la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura” (come da Comunicato stampa del 9/11/2020, da parte della Corte stessa).

Vediamo se le condizioni di ragionevolezza, proporzionalità, temporaneità (il Comunicato dimentica *adeguatezza*) sono presenti nei provvedimenti previdenziali delle leggi che abbiamo, da ultimo, contestate (leggi 145/2018 e legge 160/2019, leggi di bilancio rispettivamente per il 2018 e 2019).

La limitazione della perequazione automatica delle pensioni di maggiore importo è intervenuta periodicamente dal 1998 ad oggi e, continuativamente, in ben 11 degli ultimi 14 anni, con azzeramento addirittura della rivalutazione negli anni 2008, 2012 e 2013.

A suo tempo (Sentenza 316/2010) la Corte aveva stabilito che, con la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il sistema perequativo, anche le pensioni di maggiore importo “potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta”.

Con l'aggravante che, per l'effetto di “trascinamento”, anche una perdita temporanea la rende sostanzialmente definitiva, atteso che “le successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato” (Sentenza 70/2015), a maggior ragione quando gli interventi punitivi a danno dei pensionati si ripetono a cascata.

E come può la Corte ritenere che siano stati rispettati i principi di proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza, quando:

- alcune pensioni sono state sempre rivalutate al 100% dell'indice ISTAT (quelle fino a 3 o 4 volte il minimo INPS) e altre solo del 40% (ad esempio, quelle oltre 9 volte il minimo INPS);
- quando afferma che “le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva”. In realtà avviene il contrario perché: il prelievo fiscale è maggiore (progressività), la indicizzazione è minore già in condizioni ordinarie (a prescindere dalle penalizzazioni in esame), il calcolo di tali pensioni contiene già meccanismi di contenimento del loro importo in rapporto alla vita di lavoro e retributiva del singolo pensionato interessato;
- quando, pur affermando che l'adeguatezza delle pensioni “è funzionale all'attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione”, conclude poi che la pensione è agganciata alla retribuzione “non in modo indefettibile e strettamente proporzionale” (Sentenze 70/2015, 173/2016, 250/2017 con riferimento agli artt. 36 e 38 Costituzione). Ma nel nostro caso, dopo la legge Letta (L. 147/2013), che non ha più riconosciuto alle pensioni di maggiore importo almeno una quota-parte di rivalutazione piena al 100%, la proporzione tra retribuzione e pensione rischia

di essere capovolta per il diverso criterio di rivalutazione complessiva delle diverse pensioni (alle retribuzioni maggiori possono così corrispondere, nel tempo, pensioni minori);

- quando, ancor oggi non riconosce che è stato eluso il giudicato di cui alla Sentenza 70/2015, che aveva censurato le disposizioni della legge Fornero (L. 314/2011) in merito alla mancata rivalutazione delle pensioni di maggiore importo, norma che è stata reiterata (a dispetto dell'art. 136 della Costituzione) ai danni dei pensionati con importo di pensione oltre le 6 volte il minimo INPS attraverso la legge 109/2015?

Per quanto attiene al prelievo (cosiddetto “contributo di solidarietà”) sulle pensioni di maggiore importo per il quinquennio 2019-2023 (prelievo graduale e crescente dal 15 al 40% sugli importi delle pensioni che eccedono i 100.000 € annui lordi), la Corte ne ha riconosciuto la illegittimità solo per il periodo 2022-2023, che esorbita cioè la manovra triennale di bilancio di cui alla legge 145/2018, che contiene appunto la norma in questione.

Tuttavia le sorprese e le ambiguità contenute nella Sentenza in esame sono molteplici:

- la Corte sostiene che la finalità di concorrere “agli oneri di finanziamento di un più agevole pensionamento anticipato, considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori attivi”(leggasi: quota 100), appare “in grado di giustificare il sostenibile sacrificio perequativo imposto alle pensioni di importo elevato”. Affermazione, questa, di pura valenza politica, senza alcuna base costituzionale;
- inoltre la Corte, preoccupata che quanto sottratto ai pensionati rimanga comunque “nel circuito endo-previdenziale”, mostra di credere che tali risorse confluiscono in un Fondo, distinto ed intangibile, “per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di giovani lavoratori”. Ed invece i “risparmi” sulla pelle dei pensionati vengono comunque contabilizzati come entrate (o minori spese) nel bilancio statale, prova ne sia che il Presidente del Consiglio, per bocca dell'Avvocatura dello Stato, giustamente preoccupati di una declaratoria di illegittimità costituzionale delle misure da noi contestate, chiede alla Corte che “gli effetti siano temporalmente circoscritti, trattandosi di misure di contenimento della spesa previdenziale aventi un rilevante impatto sull'equilibrio del bilancio pubblico”. Quindi: ci vogliono ben altre risorse per finanziare “quota 100”; una cattiva motivazione, inoltre, non giustifica il furto dei diritti acquisiti e consolidati da parte dei pensionati; la Corte fa finta di credere al “paravento” della destinazione endo-previdenziale per ammorbidire l'amara realtà;
- infine la Corte si ostina a non riconoscere come il prelievo sulle pensioni in godimento abbia un carattere sostanzialmente tributario, cosa che evidentemente lo renderebbe ancora più illegittimo perché privo della caratteristica della “universalità” del prelievo stesso (art. 53 Cost.), sottilizzando se il prelievo sia totale o parziale, ma quel che conta è che la “ablazione patrimoniale” è autoritaria e non recuperabile rispetto ad un diritto perfetto del cittadino offeso. Altro che “legittimo affidamento” sullo Stato, sui diritti riconosciuti e consolidati, sulle regole concordate!. E così i pensionati colpiti dai “tagli” subiscono una doppia tassazione, anche se impropria: una diretta sull'importo della propria pensione, l'altra sul reddito complessivo lordo (IRPEF a scaglioni), di cui la pensione stessa è solitamente parte esclusiva o prevalente;
- tuttavia quel che ancor più sconcerta è il relativismo che permea i giudizi della Corte in materia di diritti costituzionali e previdenziali, visto che “apprezza” che la rivalutazione delle pensioni di maggiore importo “non è azzerata, ma solo diminuita”, che il contributo di solidarietà operi “solo sulla quota di pensione che eccede i 100.000 € lordi/anno” e che gli spezzoni di pensione residuati dai prelievi imposti siano anch'essi indicizzati, naturalmente al ribasso. Atterrisce, invece, la visione prospettica della Corte, secondo cui la legittimità dei contributi straordinari sulle pensioni di elevato importo deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri “necessità, sostenibilità, proporzionalità, temporaneità, destinazione endo-previdenziale del prelievo (nдр: ancora una volta è scomparsa la adeguatezza, ma questa volta manca anche la ragionevolezza), nell'ambito di una valutazione complessiva dominata dalle ragioni di necessità, più o meno stringenti, indotte dalle esigenze di riequilibrio e sostenibilità del sistema previdenziale”, senza dimenticare “la funzione di riequilibrio dei trattamenti pensionistici” (come a dire che Robin Hood è permanentemente alle

nostre porte per qualsiasi futura scorreria, non sempre e non solo per trasfondere dai ricchi ai poveri, sempre cosiddetti).

Che dire di questa Corte e di questa Sentenza, figlia di questa Corte?

1. Questi Giudici costituzionali vengono dalla nomina politica e fanno politica, non credono alla Costituzione vigente e decidono in base alla “costituzione virtuale” che hanno in testa o nel cuore, limitandosi a segnalare flebilmente quando il legislatore è troppo sfacciato nel calpestare i principi costituzionali, ma sempre pronti a “coprire” la mala-legislazione con ogni contorcimento, interpretazione benevola e giustificazionismo.

2. In questo modo, la Corte non rispetta il suo ruolo costituzionale super partes a tutela e garanzia del rispetto dei principi costituzionali vigenti e della correttezza delle leggi del nostro Ordinamento, ma diventa una sorta di “legislatore aggiunto” deputato a dare qualche avvertimento e porre qualche “cerotto” qua e là, diventando però corresponsabile del legislatore di turno e delle sue eventuali malefatte.

3. E tuttavia gli artt. 3, 36, 38, 42, 53, 136 della nostra Carta costituzionale esistono, e reclamano di essere rispettati ed attuati, come ben sanno i giudici del Tribunale di Milano e di numerose sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ed i nostri iscritti pensionati, che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale in merito alle numerose e sconcertanti deroghe (rispetto a diritti e principi consolidati e fondamentali) contenute, da ultimo, nella legge 145/2018.

4. Non c'è dubbio, infine, che questa Corte, per come è nominata, opera e sentenzia, è parte integrante della complessa crisi del “sistema istituzionale Italia”. Senza riforme sostanziali e complessive, la nostra democrazia langue essendo ormai ridotta a caricatura.

SENTENZA 234/2020 DELLA CORTE COSTITUZIONALE: UN MESSAGGIO NEGATIVO PER GIOVANI E MENO GIOVANI da Dirigenti Senior-notizie, opinioni a cura di Michele Carugi

Una doccia fredda per chi per tutta una carriera lavorativa ha pensato che impegno, creatività, tenacia, raggiungimento di risultati tangibili fossero la base del progresso di individui, aziende, società.

La sentenza della Corte Costituzionale 234/2020 che ha respinto le istanze di incostituzionalità relative alla riduzione della perequazione nel triennio 2018-2021 per le pensioni eccedenti il valore di tre volte il minimo e, parzialmente, quelle relative al contributo di solidarietà stabilito sulle pensioni di importo superiore a 100.000 € lordi annui per il quinquennio 2018-2023 era largamente attesa dai pensionati con assegni elevati, ormai abituati da decenni a vedersi decurtare le pensioni in termini reali (attraverso la non perequazione) e anche in termini nominali, attraverso vari prelievi succedutisi negli anni, gentilmente sempre dedicati solo ai pensionati.

Pur se la speranza che “ci sia bene un giudice a Berlino” sia l'ultima a morire, credo che nessuno si aspettasse che la Consulta dichiarasse finalmente che dopo 23 anni di tagli e tagliuzzi (il primo blocco sulle pensioni più alte fu del 1997) fosse ora di piantarla; troppo bene l'opinione pubblica è stata orientata a deprecare i pensionati più ricchi, troppa acqua fanno i bilanci dello Stato, troppa assistenza eroga l'INPS facendola gravare sui propri bilanci e la Consulta, alla fine, è organica al sistema e di quel che il sistema vuole tiene conto.

Al netto però dei giudizi, quello che lascia un attimo stupiti sono i contenuti delle “considerazioni in diritto” che la Consulta ha messo per scritto e che, se ben lette, sono messaggi molto chiari a chi si sia illuso che il sistema pensionistico italiano potesse più o meno lentamente traghettare verso un sistema meritocratico ove le prestazioni pensionistiche siano commisurate ai contributi versati e le pensioni troppo basse siano sussidiate con integrazioni finanziate dalla fiscalità generale. Questa idea, che dovrebbe essere per giovani di belle prospettive uno dei fattori incentivanti a cercare di concretizzarle qui e non in altre nazioni, esce con le ossa rotte dalla lettura delle suddette considerazioni.

La Consulta, infatti, sancisce senza lasciare adito a dubbi, che i trattamenti pensionistici rientrano nella disponibilità arbitraria del legislatore il quale può decidere di disporre tenendo conto delle proprie esigenze di bilancio (paragrafo 4 dell'articolo 15.2 della sentenza) per finanziare, per esempio, una quota 100 di turno (paragrafo 3 dell'Art. 15.4.3) e senza dover neppure tenere conto dei principi di universalità dell'imposizione tributaria (paragrafo 3 art. 16.1); sarà sufficiente che il legislatore di turno abbia l'accortezza di precisare che il maltolto venga destinato a qualche categoria di pensioni da assistere o addirittura genericamente accantonato in un'apposita voce dello stato patrimoniale (paragrafo 3 art.16.4) [continua]

LEGGI IN

<https://dirigentisenior.it/notizie/opinioni/sentenza-2342020-della-corte-costituzionale-un-messaggio-negativo-per-giovani-e-meno-giovani..html>

GOVERNO - COVID/19: PUBBLICATO IL CD. DECRETO "RISTORI BIS"

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. Decreto "Ristori bis") con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 13 - Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal **D.P.C.M. 3 novembre 2020** – link: <http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/11/DPCM-03-11-2020.pdf> e dall'articolo 30 del **Decreto Legge n. 149/2020** – link: <http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/11/149-2020-DL-Ristori-bis.pdf>, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del **decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151** – link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;151>, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della **legge 5 febbraio 1992, n. 104** – link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;104>), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, ai sensi dei **D.P.C.M. 24 ottobre 2020** – link: <http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-dpcm-con-le-disposizioni-per-il-contenimento-del-contagio-sul-territorio-nazionale-2-2-2-2> e **D.P.C.M. 3 novembre 2020** – link: <http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-2>.

Articolo 14 - Bonus baby-sitting

Dal 9 novembre 2020 e limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal **D.P.C.M. 3 novembre 2020** – link: <http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-2> e dall'articolo 30 del **Decreto Legge n. 149/2020** – link: <http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/11/149-2020-DL-Ristori-bis.pdf>, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni

effettuate nel periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della **legge 5 febbraio 1992, n. 104** – link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;104>), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei **D.P.C.M. 24 ottobre 2020** – link: <http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-covid-19-dpcm-con-le-disposizioni-per-il-contenimento-del-contagio-sul-territorio-nazionale-2-2-2-2> **D.P.C.M. 3 novembre 2020** – link: <http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/governo-2> . Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia (di cui all'articolo 54-bis del **decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50** – link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017;50> , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, **legge 11 dicembre 2016, n.232** – link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;232> , come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

ALLEGATI A PARTE - DL 149 dell'8.11.2020 c.d. Ristori bis (documento 274)

GLI ISCRITTI AGLI ALBI VOTERANNO VIA INTERNET. DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 2020 N. 149 dal sito di Franco Abruzzo

Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27825>

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020 n. 149 in GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n. 279 del 9 novembre 2020,

Art. 25.- Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali 1. All'articolo 254, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono soppresse. 2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. 3. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi. 4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data. 5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e nazionali scaduti.

INTERVIENE LA FNOMCEO - LETTERA DI ANELLI

La possibilità di votazioni in modalità telematica, riconosciuta anche dal Decreto Ristori bis, non viene ritenuta un'ipotesi percorribile dalla Federazione visto che le procedure operative esaminate "non offrono sufficienti garanzie giuridiche ed operative per la tutela dell'esercizio sicuro, libero e democratico del diritto di voto in un ente Pubblico". Inoltre evidenzia come sia "urgente intervenire con una norma di legge che disponga, nell'ipotesi di sospensione dei procedimenti elettorali, la proroga del termine fissato dalla Legge 3/2018 per il rinnovo degli ordini". In particolare: "dovrà necessariamente intervenire sulla modalità di iscrizione agli ordini dei neolaureati abilitati successivamente alla sospensione del procedimento elettorale da parte degli ordini".

ALLEGATI A PARTE - Lettera del Presidente FNOMCeO (documento 275)

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

Grande campagna vaccinale, ma mancano però i vaccini per i Mmg e le Asl col contagocce...ma come mai ci sono i vaccini per il privato?

EQUITÀ FISCALE... da Guido Otto

Le tasse le pagano solo e sempre gli stessi e in modo per nulla equo: la settima indagine sulle imposte dirette realizzata da Itinerari Previdenziali ha rilevato che i lavoratori dipendenti contribuiscono per il 51,8% del gettito, i pensionati per il 29,4%, per un totale oltre l'80%; inoltre il 4,64% della popolazione, che comprende gran parte di manager e dirigenza, contribuisce per il 37,58% di tutta l'IRPEF. Ancora, quasi la metà degli italiani, 29,204 milioni pari al 48,38%, sembra non aver redditi, non versa praticamente nulla al fisco e quindi vive a carico di qualcuno. Va poi considerata l'evasione fiscale, circa 119 miliardi di euro: "Una somma enorme – ha denunciato recentemente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; se scomparisse l'evasione fiscale, le possibilità di aumentare pensioni, di aumentare gli stipendi, di abbassare le tasse per chi le paga, e così via, sarebbero di molto aumentate".

COVID-19. NO ALLA DISCRIMINAZIONE ANAGRAFICA. L'APPELLO DI SCRITTORI E ARTISTI

in Avvenire.it

Non ci sono inoltre motivazioni fondate per affermare che una persona di 70 anni in buona salute sia più a rischio di questo contagio di una persona di 50 anni, affetta da qualche patologia

Noi, scrittori e scrittrici, artisti e artiste, intellettuali, rappresentanti della cultura e tuttora operanti nel contesto sociale, esprimiamo con forza fin d'ora il nostro dissenso nei confronti dell'eventualità di una disposizione limitativa della libertà personale, che volesse mantenere una fascia di persone ancora attive, in buona salute e in grado di dare ulteriori preziosi apporti alla nostra società, in una segregazione sine die solo in base al dato anagrafico, dell'appartenenza cioè a una fascia di età dai 70 anni in su. Noi affermiamo con forza che questa discriminazione sarebbe incostituzionale, in quanto discriminerebbe una fascia di cittadini di serie B, privati della loro libertà con una imposizione del tutto ingiustificata.

Quello dell'età anagrafica non è infatti un criterio che abbia un senso, tanto è vero che in tempi recenti era stata da qualche genetista avanzata la proposta di creare una carta di identità "biologica", in quanto spesso l'età effettiva non corrisponde a quella riportata sui documenti. Non ci sono inoltre motivazioni fondate per affermare che una persona di 70 anni in buona salute sia più a rischio di questo contagio di una persona di 50 anni, affetta da qualche patologia. Questo contagio ha evidenziato che, prima dell'età - dentro e fuori le case di riposo -, hanno inciso in primo luogo le carenze di necessari presidi sanitari. Secondo alcuni studi, sarebbero più a rischio invece le persone comprese nella fascia di età fra i 50 e i 60 anni.[[continua](#)]

LEGGI IN <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/appello-anziani>

ISOLARE GLI ANZIANI E' PRATICAMENTE IMPOSSIBILE a cura di Michele Poerio, Presidente Federspev e Segretario generale Confedir

Secondo quel genio di Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, gli anziani sono "per lo più pensionati non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese". In buona sostanza bisogna isolare i cosiddetti fragili e salvare l'economia facendo circolare il resto della popolazione con la realizzazione del cosiddetto "lockdown selettivo per fascia di età".

In soldoni gli arresti domiciliari per gli over 65.

L'idea di lanciare "l'isolamento selettivo" per diminuire la pressione sugli ospedali è stata di un ricercatore dell'ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale) Matteo Villa.

Ma lo stesso ricercatore ha riconosciuto essere un piano quasi impossibile da realizzare visto che gli ultra 65enni sono circa il 23% della popolazione, circa 14 milioni. Ma aggiunge Villa "sarebbe sufficiente isolare gli ultra 80enni per dimezzare la mortalità diretta del virus". Mortalità che si abbatterebbe fino allo 0,07% se si riuscisse ad isolare efficacemente gli ultra 65enni. Cosa irrealizzabile perché in Italia i lavoratori attivi con più di 65 anni sono circa 650.000.

A ciò bisogna aggiungere che i pensionati rappresentano uno dei più importanti ammortizzatori sociali: secondo l'ISTAT, il CENSIS e la Fondazione Giuseppe Di Vittorio il 37,5% dei pensionati, 6 milioni circa, sostiene economicamente figli e nipoti disoccupati o sottoccupati per una cifra che varia tra gli 8 e i 10 mld annui, molto più del reddito di cittadinanza.

C'è inoltre una realtà ineliminabile: quella abitativa.

Secondo EUROSTAT nel 2018 due terzi dei giovani europei dai 16 ai 29 anni viveva con i genitori. Percentuale che in Italia saliva all'87%.

Nella fascia 18-34 anni nel 2019 la percentuale era in Italia del 66%, dovuta essenzialmente alla precarietà del lavoro.

E per ultimo, ma non ultimo, teniamo presente le molteplici complicazioni mediche cui vanno incontro gli anziani agli arresti domiciliari: secondo uno studio dell'Istituto Mario Negri solo in Lombardia durante il lockdown il 30% degli anziani ha subito gravi danni dello stato psicologico.

ANZIANI, NO ALLA GHETTIZZAZIONE ANAGRAFICA - Marco Perelli Ercolini

Leggo sulla stampa questa affermazione «*gli anziani non sono indispensabili*». Noi anziani che tanto abbiamo in passato lavorato per il bene del nostro Paese, noi che continuiamo a contribuire per oltre un terzo nel gettito fiscale, noi che da nonni curiamo i nostri nipoti per permettere ai loro genitori di lavorare, noi che siamo il miglior sostegno economico, i migliori ammortizzatori sociali dei bisogni familiari in carenza dell'ombrello pubblico, noi che siamo spesso impegnati nelle opere di solidarietà ebbene siamo molto, moltissimo indignati di questa affermazione irreverente.

Inoltre nel caos di provvedimenti per un supposto freno alla pandemia si ventilano provvedimenti restrittivi per gli over 70: evviva, siamo allo screening anagrafico...moderna rupe Tarpea. Ma gli over 70 non sono gli untori, piuttosto le vittime quali soggetti più fragili, di grosse carenze direttive e organizzative.

Vorrei inoltre dire a coloro che hanno fatto queste affermazioni e ventilato certi provvedimenti di aver un maggior rispetto verso gli anziani, che non sono stati e non sono degli improduttivi, dei parassiti della società, ricordando loro anche che «noi siamo ora, quello che cogli anni presto sarete anche voi...»

UNPIT * NO ALLA GHETTIZZAZIONE ANAGRAFICA - a cura di Riccardo Borserini e Alessandro Seracini

Si è sempre ritenuto che gli anziani siano generalmente dotati di una capacità di giudizio migliore della media, proprio a causa della loro lunga esperienza di vita. Ed infatti fin dai tempi dell'antica Grecia in questo gruppo si sono scelte le persone candidate alla guida della società e all'esercizio della giustizia.

Ancora oggi vediamo che in molti Paesi del mondo, compreso il nostro, fanno parte di questa classe di età molte delle più alte cariche civili e religiose nonché illustri professionisti in ogni campo.

Come dobbiamo quindi interpretare le proposte di coloro che vorrebbero gli anziani obbligati agli “arresti domiciliari” si chiedono i soci dell’ *Unione Nazionale Pensionati per l’Italia*. I casi sono due: si pensa che gli over 70 siano costituiti da “minus habens” incapaci di provvedere alla propria sicurezza sanitaria oppure si pensa che questa misura sia espressione di particolare cura nei loro confronti.

Noi abbiamo motivo per non credere che si tratti di un eccesso di premure. Anzi, rifiutiamo e siamo offesi e indignati per un provvedimento che, se attuato, limiterebbe e discriminerebbe gli over 70 sulla base di elucubrazioni che senza minimamente preoccuparsi di analizzare che cosa veramente essi rappresentano per il Paese si basano unicamente sul superamento di una certa soglia di età . Questo provvedimento, se attuato, non solo non risponderebbe a criteri pubblicamente esibiti come valori, come uguaglianza, solidarietà, rispetto... ma neppure risponderebbe alla pura e semplice logica, in testa la tenuta del Pil. Sì, la tenuta del Pil, dal momento che i milioni di over 70, attivi o pensionati che siano, producono una parte non indifferente del Pil nazionale lavorando nell’imprenditoria, nelle istituzioni, nell’insegnamento o, come è per la maggior parte dei pensionati, spendendo all’interno del Paese parte o tutto il proprio reddito per il sostentamento di se stessi e, spesso, anche del loro nucleo familiare. A ciò si aggiunge che i pensionati - insieme ai lavoratori dipendenti - pagano oltre l’80% dell’Irperf.

I pensionati, che sarebbero in gran parte inclusi nel provvedimento prospettato, hanno già sperimentato sulla propria pelle un approccio discriminatorio e punitivo costituito da vari provvedimenti, passati e in atto, in danno delle loro pensioni, delle quali viene così ignorato il collegamento con una vita di lavoro e di professionalità ,componente base del grande progresso sociale ed economico che il nostro Paese ha avuto nel secondo dopoguerra. Ora a questo danno si vorrebbe aggiungere la beffa degli “arresti domiciliari”. Prendano nota gli estensori di quella proposta che il Covid non si combatte con provvedimenti facili a danno di una categoria già in difficoltà ma impegnandosi con fatica e professionalità per dare a tutti i cittadini la garanzia di poter accedere ad un servizio sanitario efficiente ed efficace. E mettano in conto una opposizione con ogni mezzo consentito nel caso in cui dalle proposte di ghetizzazione si dovesse passare ai fatti.

* L’Unione Nazionale Pensionati per l’Italia (UNPIT) è una Associazione che riunisce cittadini in pensione provenienti da Dirigenza privata, Forze Armate, Aviazione civile, Sanità, Magistratura, Giornalismo e da altri settori del mondo della produzione.

PREVIDENZA e ASSISTENZA da Italia Oggi Sette

“Servono nuovi progetti di innovazione sociale», dice il prof. Michele Poerio, segretario nazionale Confedir e presidente di Federspev, «in Italia, diversamente da altri Stati europei in cui assistenza e previdenza sono separati, per l’ennesima volta nel bilanciamento degli interessi coinvolti prevalgono quelli di bilancio. Sono palesemente ignorati gli articoli 3, 36, 38 e 53 della Costituzione e violati i diritti dei pensionati».

Federspev è da sempre attiva in progetti di valorizzazione dei giovani e nella tutela dei diritti dei lavoratori, in particolare medici, veterinari.

INPS - MALATI ONCOLOGICI: GUIDA AI DIRITTI E ALLE TUTELE fonte: Inps

L’INPS, con la guida ai diritti e alle tutele, riepiloga le principali misure a tutela dei malati oncologici (e non solo) sul piano assistenziale, sociale, lavorativo ed economico.

Un piccolo vademecum che può essere di aiuto e orientamento per tutti quelli che si trovano ad affrontare, direttamente o indirettamente, questi momenti di difficoltà.

ALLEGATI A PARTE - Guida diritti e tutele ammalati oncologici 2020 (documento 276)

MIN.INTERNO - IL NUOVO MODULO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI

Fonte: Ministero dell’Interno

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, in data 5 novembre 2020, il nuovo modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti.

L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

il modulo di autodichiarazione da scaricare direttamente, link:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf

IL GIURAMENTO PROFESSIONALE a cura di avv. Paola Maddalena Ferrari

Un piccolo omaggio di ringraziamento mio e di Andrea De Nisco a tutti i medici ed infermieri che hanno perso la vita durante questa emergenza.

Disegno iniziale di Adriano Marangoni che ha concesso l'uso del disegno di apertura.

Il video è a disposizione gratuitamente ed è accessibile dal fascicolo in allegato e/o al Link

<https://screencast-o-matic.com/watch/cYX6bBM4cu>

ALLEGATI A PARTE – Giuramento professionale - avv.P.M.Ferrari (documento 277)

SCADENZE ENPAM

Nel caos di proroghe e contro-proroghe e scadenze, ecco un calendario ufficiale pubblicato su Enpam Previdenza n. 41 dell'11 novembre 2020: i pagamenti entro il 31 dicembre 2020.

SCADENZE 2020 	
QUOTA B 2020 – redditi 2019	Rata unica con bollettino o prima rata con domiciliazione scaduta il 31 ottobre eventuale seconda rata: 31 dicembre
QUOTA A 2020 (rinviate per Covid)	30 novembre 31 dicembre
Quota B 2019 – redditi 2018 (rinviate per Covid)	30 novembre 31 dicembre

INPS - COVID-19: TUTELA A FAVORE DEI LAVORATORI FRAGILI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020, evidenzia la tutela riconosciuta, ai sensi del comma 2 e ss., dell'articolo 26 del **decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18** - link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;18> convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità.

Nello specifico, è stato precisato che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992), l'intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.

La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità di cui al citato articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (come precisato dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 18/2020).

In particolare, il nuovo comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 ha disposto un'ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela in questione, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta ai lavoratori considerati fragili, ai sensi del medesimo comma, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il **17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020**, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.

Inoltre, nella riformulazione del comma, il legislatore ha eliminato, fra i requisiti previsti per l'individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all'articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992.

Pertanto, per accedere alla tutela in argomento, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della

documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Infine, con il nuovo comma 2-bis, il legislatore ha previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in commento, l'esercizio di norma dell'attività lavorativa in modalità agile anche *“attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”*.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 4257 del 9.11.2020 (documento 278)